

Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare

OGGETTO:	INFORMATIVA SULLE PRESTAZIONI ACCESSORIE		
Decorrenza:	Immediata	Tipo:	Circolare
Data:	25 febbraio 2025	Numero:	130/2025

DESTINATARI

AMBITI BP, BPL, BPN, CB+LUPILI

DI COSA SI TRATTA

A decorrere dal 1° gennaio 2025, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 13-bis dello Statuto del Fondo e dall'accordo sindacale del 19 dicembre 2024, è stata rinnovata per l'anno 2025 la **polizza temporanea a copertura del rischio per cessazione dal servizio per morte o inabilità pensionabile**, con la Compagnia Generali Italia S.p.A. mantenendo i medesimi costi (tasso di premio e franchigia) e le medesime coperture dell'anno precedente a favore degli **Aderenti con contribuzione aziendale e personale al Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare in servizio presso le Aziende del Gruppo Banco BPM**.

Precisiamo, pertanto, che **sono esclusi** dalla copertura assicurativa predetta:

- i dipendenti in servizio Aderenti al Fondo con modalità tacita (cosiddetto “**Aderente Silente**”). Per **Aderente Silente** si intende colui che, a partire dal 2007, entro 6 mesi dall'assunzione, non ha scelto se destinare il proprio TFR al Fondo o al Fondo di Tesoreria dell'INPS e pertanto il datore di lavoro versa automaticamente il solo TFR al Fondo Pensioni. Il Fondo consiglia, in ogni caso, la lettura di questa Circolare avendo facoltà di convertire in qualsiasi momento l'adesione in modalità esplicita e, conseguentemente, acquisire il diritto ad usufruire delle coperture sopra menzionate;
- i **familiari fiscalmente a carico**, anche nel caso abbiano mantenuto l'adesione al Fondo in caso di perdita della qualifica di fiscalmente a carico dell'Aderente Principale;
- tutti gli **Aderenti non dipendenti di Aziende del Gruppo Banco BPM**;
- tutti gli **Iscritti cessati dal servizio**.

La sinistrosità per l'anno 2024 ha generato un capitale assicurato totale, da riconoscere a favore degli eredi/soggetti designati di Aderenti deceduti in servizio o di Aderenti cessati dal servizio per inabilità pensionabile ai sensi della L.222/1984, di €. 4.357.153,06 meglio specificati nella tabella sottostante:

Numero sinistri	Decessi in servizio	Cessati per inabilità pensionabile ex L.222/84
	20	2
Capitale assicurato	€. 4.219.966,52	€. 137.186,54

Polizza base

Tale copertura prevede un importo da erogare ai soggetti designati o agli eredi per la **cessazione dal servizio causata da decesso o all'Aderente cessato per pensionamento da sopravvenuta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, anche conseguente ad aggravamento di preesistente invalidità, riconosciuta dall'Ente Previdenziale preposto ai sensi della Legge 222/1984.**

Il capitale assicurato è determinato moltiplicando il numero di anni che mancano al compimento del 65° anno per una somma pari al 10% della retribuzione lorda annualizzata valida per il calcolo del Trattamento di fine rapporto, maggiorata dell'eventuale premio aziendale percepito e con il limite annuo di Euro 117.590,38 (di seguito "retribuzione imponibile").

La prestazione risultante da detto calcolo non potrà comunque essere inferiore a Euro 60.000¹ ed avrà un limite di Euro 300.000.

Sono inoltre previste ulteriori coperture accessorie – attivabili solo previa segnalazione dell'Aderente ai fini dell'inserimento preventivo in copertura - rientranti nelle seguenti casistiche:

a) in caso di mancato raggiungimento dell'anzianità contributiva minima per beneficiare della pensione INPS (Aderente con meno di 5 anni di contribuzione INPS di cui almeno 3 negli ultimi 5), in presenza di familiari fiscalmente a carico dell'Aderente inabile o defunto, è previsto un ulteriore capitale assicurato di importo pari a cinque annualità di retribuzione imponibile. In caso di decesso, l'importo previsto dal presente comma spetterà ai familiari fiscalmente a carico, secondo le regole della successione legittima ed indipendentemente dalla designazione dei soggetti titolati al riscatto eventualmente effettuata;

b) in presenza di figli fiscalmente a carico dell'Aderente inabile o defunto portatori di handicap e come tali riconosciuti ai fini della convenzione assicurativa, è prevista l'erogazione a favore degli stessi di un ulteriore capitale assicurato pari a cinque annualità di retribuzione imponibile.



Avvertenza

*Si invitano pertanto gli Aderenti che rientrino nelle situazioni di cui sopra – **solo punti a) e b)** – a darne comunicazione immediata al Fondo compilando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.fondopensionibancopopolare.it nella sezione Norme e Moduli.*

Qualora l'avessero già fatto in passato, e pertanto le coperture risultassero già attive per l'annualità 2024, non è necessario procedere con un nuovo inoltro della modulistica. Rimane ovviamente l'impegno per l'Aderente di comunicare al Fondo, nel corso dell'annualità corrente, eventuali modifiche intervenute (ad esempio perdita del riconoscimento dell'handicap del familiare fiscalmente a carico).

Polizza aggiuntiva

E' stata altresì rinnovata la prestazione aggiuntiva per **cessazione dal servizio per morte per malattia o suicidio** per un capitale assicurato pari ad Euro 140.000 fisso pro capite.

¹ 120.000 per i soli Aderenti all'ex Fondo CRLuPiLi ante 1993

Contabilità delle posizioni previdenziali:

- nel mese di febbraio l'Azienda maggiorerà, il proprio contributo a livello di singolo Aderente, per l'importo pro-capite riferibile ai costi della polizza posti a suo carico ai sensi del citato accordo e cioè:

a) premio della polizza base;

b) quota aziendale di compartecipazione alla franchigia della polizza base;

c) quota aziendale di compartecipazione al premio della polizza aggiuntiva.

Il riconoscimento della contribuzione aziendale aggiuntiva, e quindi anche la titolarità delle coperture sopra indicate, è riscontrabile dal cedolino paga alla voce "Contr. Az. FPC ex acc. 19.12.2024";

- sempre nel mese di febbraio, detti importi saranno prelevati dal Fondo Pensioni, congiuntamente alla quota di costo individuale relativa alla compartecipazione al premio della polizza aggiuntiva, per il versamento alla Compagnia;
- indicativamente nei mesi di aprile e novembre, si provvederà alla trattenuta della franchigia (prevista dalla polizza base) relativa al ristoro dei sinistri 2025, per la parte che rimane a carico degli Aderenti.

Per le adesioni infrannuali il contributo aggiuntivo a carico azienda verrà riconosciuto dal datore di lavoro nel mese di adesione al Fondo; gli importi a carico aderente, come sopra indicati, saranno riproporzionati in funzione dei ratei mensili di effettiva iscrizione alla polizza. Gli importi relativi ai premi di polizza saranno prelevati dalla posizione previdenziale nel mese di adesione al Fondo.

In caso di cessazione dal servizio nel corso dell'anno, gli addebiti sulla posizione previdenziale delle quote di premio e franchigia residue a carico dell'Aderente saranno effettuate il mese successivo a quello di cessazione.

In continuità con i criteri già utilizzati in precedenza, il costo a carico degli Aderenti è ripartito in misura proporzionale alla Retribuzione Utile TFR di riferimento per la determinazione del capitale assicurato dell'anno 2025, anch'essa assoggettata, in coerenza con il criterio di calcolo degli importi assicurati, al limite massimo di € 117.590,38.

Il **costo medio annuo a carico del singolo Aderente assicurato** per le coperture dell'annualità 2025 risulta pari a:

- **€ 79,40 medi annui per la franchigia** a copertura dei sinistri dell'anno della polizza base (cessazione per premorienza per ogni causa o per inabilità pensionabile);
- **€ 49,96 medi annui per la copertura del premio della polizza aggiuntiva** (premorienza per malattia e suicidio). Tale costo è al lordo delle compensazioni con eccedenze degli anni precedenti.

Tali costi vengono decurtati, secondo il calendario sopra indicato, dai versamenti mensili dell'anno 2025 e qualora non vi sia capienza nel mese il prelievo si protrae nei successivi mesi sino a copertura dell'importo.

Per coloro che non effettuano versamenti nell'anno i costi vengono addebitati prelevandoli dalla posizione accumulata.

I costi delle coperture saranno indicati nella Nota Informativa e nella Nota Integrativa al Bilancio del presente esercizio.



Avvertenza

Il diritto al riscatto della posizione previdenziale e delle relative prestazioni accessorie del partecipante deceduto si prescrive in 10 anni, decorrenti dalla data del decesso; decorso tale termine prescrizionale, le somme resteranno acquisite al Fondo Pensioni dando luogo ad un accrescimento delle posizioni individuali degli altri Aderenti.

Gli Uffici del Fondo Pensioni rimangono a disposizione degli Aderenti per qualsiasi ulteriore informazione all'indirizzo e-mail fondopensionibp@bancobpm.it e ai numeri telefonici 0371/580446-447 o 045/8269806.

Fondo Pensioni del Gruppo
Banco Popolare
Il Direttore generale